

Secondo quanto sancito dall'art. 13, comma 5 bis, della legge n. 109 del 1994 (comma aggiunto dall'art. 9 L. n. 445/1998), "E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e), rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta"; nonché dall'art. 93, comma 4, del d.P.R. n. 554 del 1999, laddove prevede che: "Le imprese riunite in associazione temporanea devono eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento", anche se non prevedono espressamente il momento in cui il partecipante alla gara è tenuto a dichiarare l'importo dei lavori del raggruppamento in relazione alle singole compartecipazioni, tuttavia lascia deporre a favore della necessità della dichiarazione (e del possesso dei requisiti) sin dall'ammissione alla gara il fatto che il legislatore, nel ridisciplinare l'art. 13 richiamato, non abbia modificato il primo comma, laddove subordina la partecipazione alla procedura concorsuale delle associazioni temporanee alla condizione che la mandataria e le altre imprese del raggruppamento siano già in possesso dei requisiti di qualificazione per la rispettiva quota percentuale. In tal modo viene riaffermata la necessità della previa indicazione delle quote di partecipazione. Nè sono estranee alla interpretazione che qui si conferma le regole di trasparenza e pubblicità cui l'attività della stazione appaltante deve essere informata, e in particolare all'esigenza di conoscere sin dalla fase iniziale se i costituenti raggruppamenti siano o meno in possesso dei prescritti requisiti di capacità tecnica e finanziaria (V. anche Cons. giust. amm. reg. sic. 31.3.2006, n. 116).